

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Rho - 10 MARZO 2010

INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE

CentRho – Piazza San Vittore



ARGOMENTI

- Banche dati (Data base)
- Programmi per elaboratore (Software)
- Opere collettive
- Non book material
- Sanzioni



DATA BASE

 raccolta di opere, dati o anche altri elementi che siano indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (Art. 2, n. 9);



DATA BASE

- antologie di poesie, di racconti, di immagini;
- opere enciclopediche;
- rassegne di massime giurisprudenziali;
- elenchi telefonici disposti per settori commerciali, come le Pagine Gialle.



DATA BASE

- Creative: diritto d'autore (art. 64 quinquies LDA)
- Non creative: diritto connesso (art. 102 bis)



DATA BASE (creative – Art. 64 quinquies)

"L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: [...] "



DATA BASE (creative – Art. 64 quinquies)

- a) riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)



DATA BASE (creative – Art. 64 sexies)

Non sono soggetti all'autorizzazione del **titolare del diritto**:

 a) l'accesso o la consultazione della BD quando abbiano finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;



DATA BASE (creative – Art. 64 sexies)

Non sono soggetti all'autorizzazione del **titolare del diritto**:

b) l'impiego della BD per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.



DATA BASE (creative – Art. 64 sexies)

Non sono soggetti all'autorizzazione dell'autore:

 le attività indicate nell'art. 64 quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte;



ECCEZIONI E LIMITAZIONI

SPECIALI (Art. 71 *ter* LDA: fruizione su terminali)

"E' libera la comunicazione o la messa a disposizione <u>destinata</u> a singoli individui, a <u>scopo</u> di ricerca o di attività privata di studio, <u>su terminali</u> aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, <u>limitatamente</u> alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e <u>non</u> soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza"



DATA BASE (non creativo – Art. 102 bis LDA)

Diritto c.d. *sui generis*: salvaguarda l'interesse economico dell'imprenditore.

Titolare può vietare l'estrazione o il reimpiego di parti sostanziali o anche non sostanziali se lesive del proprio diritto.



DATA BASE (non creativo – Art. 102 bis, comma 3, LDA)

"Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, [...], di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa".



DATA BASE (non creativo – Art. 102 bis, comma 6, LDA)

"Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso" (o dalla prima messa a disposizione del pubblico, comma 7).



DATA BASE (non creativo – Art. 102 bis, comma 8, LDA)

"Se vengono apportato al contenuto della banca dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti [...] decorre un nuovo termine di durata".



DATA BASE (non creativo – Art. 102 bis, comma 9, LDA)

"Non sono consentiti l'estrazione e il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati".



DATA BASE (verificare termini licenza)

- gestione: mantenere una copia di backup allo scopo di non interrompere il servizio;
- circolazione: far circolare le informazioni in che modo (quali canali: fax, e-mail, ecc.) e a quali condizioni (quali categorie di utenza: registrata, terzi utenti remoti, ecc.);
- estrazione: estrarre dati con un trasferimento permanente o temporaneo di tutto o parte della BD per servizi informativi personalizzati;
- reimpiego: mettere a disposizione del pubblico o in altro supporto della BD per un'erogazione dei servizi più funzionale.



SOFTWARE

Sequenza di istruzioni espresse in un determinato linguaggio che per effetto del caricamento in un elaboratore comandano lo svolgimento ordinato di determinate attività.



SOFTWARE (Art. 64 – bis)

Forme di tutela possibili:

- brevettuale
- diritto d'autore (Art. 1, comma 2, LDA)



SOFTWARE Oggetto della tutela

- codice sorgente: linguaggio comprensibile all'uomo
- codice oggetto: sequenza di impulsi
- materiali preparatori.



DIRITTI ESCLUSIVI (Artt. 64 *bis* LDA)

- riproduzione (permanente o temporanea);
- traduzione;
- adattamento;
- trasformazione;
- distribuzione.



LIBERE UTILIZZAZIONI (Artt. 64 *ter*, 64 *quarter* LDA)

- copia di *backup*
- reverse engineering



OPERE MULTIMEDIALI

"le opere in cerca di tutela"

Sono il risultato dell'unione di opere e di parti di opere esistenti (testi, fotografie, musiche, ecc.) incorporate in un unico formato digitale.



Art. 3 LDA

"Le opere collettive costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte" avv. Andrea Maria Mazzaro



Art. 4 LDA

"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresi protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale"



OPERA

- più opere originarie
- programma
- opera multimediale



Consenso dell'autore

- riunione
- riproduzione
- modifica



Art. 69, comma 1, LDA

"Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi [...];



Art. 69, comma 1, LDA

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione di dette opere e sequenze di immagini;



Art. 69, comma 2, LDA

Per i servizi delle biblioteche [...] è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici; avv. Andrea Maria Mazzaro



Art. 71 sexies LDA

"E' consentita la riproduzione privata di <u>fonogrammi e</u> <u>videogrammi</u> su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per <u>uso</u> esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali [...].
La riproduzione [...] non può essere effettuata da terzi.



DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (calcolo 18 mesi)

- Film: primo uscita nelle sale;
- Spettacoli (concerti, opere liriche, teatro): il giorno in cui lo spettacolo è stato realizzato in pubblico;
- Documentari: uscita nei cinema o in televisione;
- Audioregistrazioni: uscita sul mercato del prodotto discografico originario.



DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (contenuti aggiuntivi)

Contributo non presente nella versione originaria (es. Sottotitoli film, *trailer*, interviste, commenti del regista, ecc.)



REALIZZAZIONE (quando non è noto l'esercizio del diritto di distrubuzione)

- Film: fine delle riprese e delle attività di montaggio;
- contenuti aggiuntivi di film: realizzazione di tali contenuti;
- spettacoli: giorno in cui lo spettacolo è stato realizzato;
- programmi televisivi: giorno in cui il programma è stato registrato;
- documentari: fine delle riprese e delle attività di montaggio;
- audioregistrazioni: fine della registrazione e delle attività successive.



OPERE FUORI COMMERCIO (donazione): prestabili subito



SOFTWARE OPEN SOURCE

Programmi a 'codice sorgente' 'aperto':

- messo a disposizione del pubblico nella versione oggetto e sorgente
- utilizzato da chiunque senza restrizioni
- liberamente modificabile, riproducibile e distribuibile



SOFTWARE OPEN SOURCE

- diritto di riproduzione
- diritto di elaborazione
- diritto di distribuzione



IL DIRITTO D'AUTORE DELL'OPERA

Contrassegno SIAE - obbligo di vidimazione L' art.181-bis LDA stabilisce che il contrassegno SIAE venga applicato su <u>ogni supporto</u> contenente

- programmi per elaboratore o multimediali
- -suoni, voci o immagini in movimento (fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore)

N.B. Il contrassegno è obbligatorio sempre, ad eccezione della copia privata, a prescindere che l'autore dell'opera contenuta nel supporto sia iscritto o meno alla Siae, o che il repertorio utilizzato sia caduto in pubblico dominio (decorrenza dei 70 anni dalla morte dell'autore) avv. Andrea Maria Mazzaro



Per supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali si intende:

- Programmi a carattere operativo
- Applicazioni o archivi di contenuti multimediali
- Videogiochi
- Enciclopedie, dizionari
- Banche dati



Per supporti contenenti suoni, voci, immagini in movimento si intende:

Qualsiasi opera creativa suscettibile di essere fissata su supporto materiale

Nota: come ad esempio nel caso di un'opera letteraria che, letta e registrata su supporto audio, diventa un audiolibro



Funzione del contrassegno SIAE ("bollino")

- Il contrassegno, che deve essere sempre ben visibile dall'esterno della confezione, è:
- Strumento di autenticazione e di garanzia ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore (il quale può così distinguere il prodotto legittimo da quello falso)
- Permette una certa "tracciabilità" dei supporti : sul bollino sono evidenziati alcuni dati essenziali relativi al tipo di supporto, a chi lo ha richiesto, nonchè i dati identificativi dell'opera e un cod. numerico relativo all'ufficio SIAE che lo ha emesso



Tipologie di supporti

- CD mini CD DVD CD ROM DVD ROM
- Vinile (33 giri 45 giri)
- Musicassette e musicassette digitali
- Minidisc, Dual disc, Universal media disc
- Data carriers (Floppy disc, memorie, ecc.)
- VHS
- Altro... (fattispecie aperta)



Eccezioni all'obbligatorietà del contrassegno

Supporti contenenti programmi per elaboratore utilizzati mediante elaboratore elettronico che non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fono-cinematografiche o audiovisive oppure loro brani o parti eccedenti il 50% dell'opera da cui sono tratti

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno



Alcune altre eccezioni all'obbligatorietà del contrassegno

- Supporti distribuiti mediante scaricamento diretto e installazione sui pc dell'utente attraverso server o siti internet purchè i programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, fatta salva la copia privata
- Supporti distribuiti al fine di far funzionare o gestire periferiche o interfacce o per l'aggiornamento del sistema o per la risoluzione di conflitti software e hardware se derivanti da software già installato
- Supporti destinati al funzionamento di apparati/ sistemi di telecomunicazione (modem o terminali), sistemi GPRS o inclusi in apparati audio-video per il funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se confezionati e distribuiti insieme agli stessi
- N.B. <u>In questi casi non è necessaria nemmeno la dichiarazione sostitutiva del contrassegno</u>



Gli interlocutori di SIAE per l'ottenimento del "bollino" sono quindi:

- Produttori fono-videografici (produttori e distributori di supporti contenenti opere del repertorio tutelato o meno dalla SIAE)
- Importatori di supporti dall'estero (distributori su territorio italiano di supporti lecitamente prodotti all'estero)
- Rivenditori di supporti usati mancanti del bollino SIAE perchè non esistente al tempo della loro produzione o perchè danneggiato o staccato dall'imballo originario



Attraverso l'inoltro della modulistica e della documentazione da allegare come da condizioni di licenza SIAE:

- 1) Si richiedono i contrassegni (senza limite minimo o massimo circa il numero e il tipo di supporti da vidimare)
- Si dichiara alla SIAE il contenuto in termini di opere creative fissate nei supporti di cui si sta richiedendo il contrassegno obbligatorio per poterli far circolare
- 3) Si corrisponde il compenso per il diritto d'autore dovuto (sempre indicizzato alla quantità dei supporti prodotti) in base alla quantità di opere utilizzate e tutelate dalla Siae in virtù del mandato ad essa conferitole dagli autori e/o editori suoi iscritti i compensi seguono parametri prestabiliti a seguito di accordi intercorsi tra Siae e le altre associazioni di categoria (IFPI FIMI AFI Univideo)



Il costo totale di una pratica DRM è dato da tre componenti:

- 1) <u>Il diritto d'autore</u>, se presente (la remunerazione che Siae incassa e ripartisce ai propri iscritti da corrispondersi se anche uno solo di più autori o coautori è presente nel repertorio utilizzato (iscritti alla Siae o a una sua consorella aderente al Biem, in relazione alla sezione di iscrizione: Musica-OLAF-DOR-Lirica-Cinema)
- 2) L' IVA del 20% applicata al compenso per il diritto d'autore
- 3) <u>I diritti di vidimazione</u> (il costo dei contrassegni è di euro 0,031 ciascuno per la vendita e di euro 0,0181 per l'uso in omaggio/promozionale)
- 4) (L'eventuale <u>marca da bollo</u> da 1,81 euro dovuta solo per vidimazioni di importo superiore ai 77,50 euro assolta in modo virtuale con la fatturazione)



I costo del diritto d'autore in una produzione drm è altresì un dato variabile a causa di diverse componenti

- Una è rappresentata dal tipo di distribuzione dei supporti (vendita o omaggio hanno un costo differente in termini di diritto d'autore)
- Un'altra è rappresentata dal tipo di supporto utilizzato, dalla durata totale del repertorio Siae in esso contenuto, dal numero di tracce totali incise nel supporto e da eventuali eccedenze di durata e numero tracce dai limiti massimi previsti dalle condizioni economiche di licenza SIAE
- Un'altra è rappresentata da eventuali abbattimenti percentuali sul costo del diritto d'autore applicabili in base al rapporto pagine totali/pagine pubblicitarie negli abbinamenti editoriali o dalla destinazione didattica delle pubblicazioni editoriali abbinate
- Nel caso di vendita, sempre e comunque viene applicato da Siae un abbattimento forfettario dell'otto per cento sulle quantità indicate nel drm/licenza a titolo di resi e invenduti



Il costo del diritto d'autore – import

Il compenso per il diritto d'autore nelle importazioni di supporti è fisso e forfettario ed è dovuto, nei paesi le cui società d'incasso aderiscano al BIEM, solo se non sia stato corrisposto all'origine nei paesi di provenienza della merce

Per quanto concerne le importazioni da paesi EXTRA BIEM (ad es. U.S.A.), con cui non si hanno accordi di reciprocità nella tutela delle opere, il compenso, seppur forfettario, è <u>sempre</u> dovuto, quand'anche sia stato assolto all'origine dall'esportatore